



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 232,69	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 189,69	per spese legali
	€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza emessa dai Giudici di Pace di Pisa che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2015, a fronte di 207631 sanzioni emesse sono stati presentati 180 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,087%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 14 ovvero il 7,78% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 15 settembre 2016

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n 1123/2014 del 22/12/2014

Soggetto creditore:

Denominazione: Mordà Sebastiano nato a Pisa il 14.12.1954

Codice fiscale: MRDSST54T14G702E

p.iva

Residenza/sede legale: via Cimarosa n. 19

San Giuliano Terme

Importo complessivo del debito: € 232,69

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 189,69	per spese legali
€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: pm.contenzioso.gdp@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 1123/14 DEL 22/12/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA


4/8/16

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



0008



Sent. n. 1120/14
del 22/12/2014
R.G. n. 2658/14
Rep. n. 6
Cron. n. 6433/14
Sentenza dep. 29/12/2014

Comune di Pisa



Ufficio Protocollo

Nr.0053464 Data 06/07/2016

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2658/14 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

MORDA' Sebastiano, residente in S.Giuliano Terme, elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Galilei n.2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Carlesi dal quale è rappresentato e difeso per mandato in atti

OPPONENTE**CONTRO**

COMUNE DI PISA – POLIZIA MUNICIPALE, rappresentato dal Vice -Comandante della P.M. Dott. P.Migliorini

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.12.14 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: cessazione della materia del contendere; con vittoria di spese di giudizio.

opposto: cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n.115/2014 del 26.09.14 elevata per la violazione dell'art.27 c.2 Reg.Comunale del Servizio Trasporto Pubblico non di Linea adottato con delibera C.C. n.16 del 14.02.08, sostenendone la nullità per violazione della Legge 689/81 (omessa notifica del verbale presupposto), per vizi di forma dell'atto e vizi di merito.

Le ragioni di doglianza mosse dal ricorrente hanno trovato conferma nelle osservazioni della resistente.

Invero l'illegittimità della sanzione è stata riconosciuta dalla P.A. resistente, che, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, ha provveduto all'archiviazione dell'ingiunzione impugnata per omessa notifica del verbale presupposto.

Rilevato l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato, con derivata inefficacia della sanzione,



deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.

In punto di spese processuale, vista la necessità dell'iniziativa giudiziale, e rilevato che la mancata allegazione del provvedimento di ritiro del verbale in autotutela ha precluso la verifica della tempestività dell'annullamento rispetto alla proposizione del ricorso, si dispone la condanna del Comune di Pisa, virtualmente soccombente, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di giudizio che vengono liquidate in via equitativa in € 130,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, rilevato che l'ordinanza ingiunzione è stata archiviata, in autotutela amministrativa, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Pisa alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di giudizio liquidate in € 130,00 per compensi, ed € 43,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Pisa il 22.12.14

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno



Il Cancelliere
ROBINA M. BONGIORNO

Avv. Carlini
F.E.
Ricevuto L. 27/12/2014
applicato n. 1
e marche dei diritti L. 1/11/2014



E' copia conforme che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di soccorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta di :

..... AVV. CARLES FRANCESCO PER OPPORTO

Pisa, 9/5/2016


Il Cancelliere
Dr. Alessandro Maggini

E' copia conforme all'originale

Pisa, li 9/5/2016

Il Cancelliere

Dr. Alessandro Maggini


110.2/11L

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto Avvocato Francesco Carlesi, iscritto all'ordine degli Avvocati di Pisa, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa rilasciata in data 28.03.2014 previa iscrizione al nr 3/3 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del sig. Mordà Sebastiano, nato a Pisa il 14.12.1954 e residente in San Giuliano Terme ed elettivamente domiciliato presso lo studio del sottoscritto difensore

OGGETTO

Sentenza n.1123/14 Giudice di Pace di Pisa Dott. Dario Bongiorno del 22/12/2014 depositata il 29/12/2014 con formula esecutiva rilasciata in data 09/05/2016

DESTINATARIO

Comune di Pisa, nella persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, piazza XX settembre n.1, 56125 Pisa trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 76490632098-4 spedita dall'Ufficio Postale, filiale indicata, e data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. FRANCESCO CARLESI

Francesco Carlesi

